Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Giovedì, 10 aprile 1924** **Numero 86**

Abbonamenti.

		Anno	Sem	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) e decorrono dal 1° di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di emissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona *G. Fogola.* — Aquila - *F. Agnelli.* — Arezzo - *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *S. Pierucci.* — Avellino *C. Leprini.* — Bari - *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento - *E. Podio.* — Bergamo *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano - *L. Trevisini.* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari *G. Carta.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso *R. Golitti.* — Caserta - *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro - *G. Mazzocco.* — Chieti - *E. Piccirilli.* — Como *C. Nani e C.* — Cosenza (*) — Cremona (*) — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara - *Taddei Soati.* — Firenze *M. Mozzon.* — Foggia - *G. Pilone.* — Forlì *G. Archetti.* — Genova - *Anonima libraria italiana.* — Girgenti - (*) — Grosseto - *F. Signorelli.* — Lecco - *Fratelli Lazzaretti.* — Livorno *S. Belforte e C.* — Lucca - *S. Belforte e C.* — Macerata - (*) — Mantova *G. Mondovì.* — Massa Carrara - *A. Zannoni.* — Messina - *G. Principato.* — Milano *Anonima libraria italiana.* — Modena *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli - *Anonima libraria italiana.* — Novara *R. Guaglio* — Padova - *A. Draghi* — Palermo *O. Fiorenza.* — Parma *D. Vannini.* — Pavia *Successori Bruni Narelli* — Perugia - (*) — Pesaro - *G. Federici.* — Piacenza - *V. Porta.* — Pisa *Librerie italiane riunite.* — Pola *E. Schmidt.* — Porto Maurizio *S. Benedusi.* — Potenza - (*) — Ravenna - *E. Lavagna e F°.* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia *L. Bonvicini* — Roma - *Anonima libraria italiana Stamperia Reale.* — Rovigo - *G. Marin.* — Salerno - *N. Saracino.* — Sassari - *G. Ledda.* — Siena *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio - *Zarucchi.* — Spezia - *A. Zacutti.* — Taranto - *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L. d'Ignazio* — Torino *F. Casanova e C.* — Trapani *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori.* — Treviso - *Longo e Zoppelli.* — Trieste - *L. Cappelli.* — Udine - *Carducci.* — Venezia - *S. Scrafin.* — Verona *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Gallo.* — Zara - *E. de Scönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di Finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 marzo 1924, n. 426.
Approvazione del trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di commercio e di navigazione, concluso tra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca a Roma, il 23 marzo 1921 le cui ratifiche furono scambiate in Roma il 1° marzo 1924.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO — REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca.

Sua Maestà il Re d'Italia e il Presidente della Repubblica cecoslovacca, animati dal desiderio di stringere sempre più le relazioni commerciali fra i loro Stati, hanno risoluto di conchiudere un

Trattato di commercio e di navigazione e hanno nominati a questo effetto loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

Signori:

Lodovico Luciolli, direttore generale delle Dogane e Imposte indirette;
Angelo di Nola, direttore generale del commercio;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECOSLOVACCA

Signori:

Zdenék Fierlinger, direttore generale della sezione economica del Ministero degli affari esteri;
Zdenék Fafl, direttore generale della sezione dei Paesi a lingua romanza dell'Ufficio del commercio estero;

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, si sono accordati sugli articoli seguenti:

Art. 1.

Vi sarà piena e intera libertà di commercio e di navigazione fra i sudditi delle Alti Parti Contraenti, che potranno, gli uni e gli altri, stabilirsi liberamente nei territori dell'altra Alta Parte Contraente.

I sudditi cecoslovacchi in Italia ed i sudditi italiani in Cecoslovacchia, sia che si stabiliscano nei porti, nelle città o in un luogo qualsiasi dei territori rispettivi, sia che vi risiedano temporaneamente, non saranno sottoposti, a motivo del loro commercio o della loro industria, a diritti, imposte, tasse o patenti, qualunque ne sia la denominazione, diversi o più elevati di quelli che saranno riscossi sui nazionali, e i diritti, privilegi, esenzioni, immunità ed altri favori quali si siano di cui godessero, in materia di commercio o di industria, i sudditi di una delle Alte Parti contraenti saranno comuni ai sudditi dell'altra.

Le stipulazioni di quest'articolo non derogano in nulla alle leggi, alle ordinanze e ai regolamenti speciali in materia di commercio, di industria e di polizia in vigore nei territori di ciascuna delle Alte Parti contraenti e applicabili ai sudditi di ogni altra Potenza.

Il principio di trattare i sudditi dell'altra Parte che esercitano un mestiere o il comercio, assolutamente sullo stesso piede dei nazionali, in quanto al pagamento delle imposte, si applicherà egualmente riguardo agli statuti di corporazioni e altri statuti locali, nei luoghi ove essi esistessero ancora. L'applicazione non potrà tuttavia aver luogo che quando saranno state adempiute tutte le condizioni che le leggi di ciascuna delle Alte Parti contraenti richiedono per il diritto all'esercizio dell'industria.

Art. 2.

I cecoslovacchi in Italia e gli italiani in Cecoslovacchia avranno, reciprocamente, il diritto di acquistare e di possedere beni di ogni sorta e d'ogni natura, mobili o immobili, e ne potranno liberamente disporre per compera, vendita, donazione, permuta, contratti di matrimonio, testamento, successione *ab intestato*, o con qualsiasi altro atto, alle stesse condizioni dei nazionali, senza pagare diritti, tributi e tasse altre o più alte di quelle a cui sono sottoposti, a norma delle leggi, i sudditi del paese stesso.

Sono tuttavia riservate, in quanto all'acquisto, al possesso e all'uso dei beni immobili, le eccezioni e le restrizioni che fossero stabilite per i sudditi stranieri dalla legislazione delle due Alte Parti contraenti, per riguardo alla sicurezza dello Stato.

Art. 3.

I negozianti, i fabbricanti ed altri industriali di una delle Alte Parti contraenti che provino, mediante l'esibizione di una carta di legittimazione industriale, rilasciata dalle autorità del loro Paese, che nello Stato ove hanno il loro domicilio, essi sono autorizzati ad esercitare il loro commercio e la loro industria e che vi assolvono le tasse e imposte legali, avranno il diritto, personalmente o col mezzo di viaggiatori al loro servizio, di fare acquisti di merci nel territorio dell'altra Alta Parte contraente, presso negozianti o nei pubblici locali di vendita o presso le persone che producano queste merci. Essi potranno pure prendere commissioni anche su campioni, presso i negozianti o le altre persone nel cui genere d'industria trovino impiego le merci del genere offerto. Nè nell'uno nè nell'altro caso essi saranno obbligati a pagare perciò una tassa speciale più alta di quella che siano tenuti a pagare i nazionali o i sudditi della nazione più favorita a questo riguardo. Nell'esercizio della loro attività nel territorio dell'altra Alta Parte contraente godranno, dalle Amministrazioni pubbliche e dai servizi pubblici, parità di trattamento coi nazionali.

Gli industriali (viaggiatori di commercio) muniti di carta di legittimazione industriale, hanno il diritto di portare campioni ma non merci.

Le disposizioni che precedono non sono applicabili alle industrie ambulanti e neppure al commercio ambulante e alla ricerca di commissioni presso persone che non esercitano nè commercio nè industria.

Art. 4.

I sudditi delle Alte Parti contraenti saranno reciprocamente trattati come i nazionali quando si recheranno dai territori di una delle Alte Parti contraenti ai territori dell'altra per visitare le fiere e i mercati, allo scopo di esercitarvi il loro commercio e di smerciare i loro prodotti, e non saranno sottoposti a tasse più alte di quelle percepite dalle Alte Parti contraenti sui nazionali.

Art. 5.

I cecoslovacchi in Italia e gli italiani in Cecoslovacchia saranno interamente liberi di regolare i loro affari come i nazionali, sia in persona, sia col mezzo di intermediari da essi stessi scelti, senza essere obbligati a pagare rimunerazioni o indennità agli agenti, commissionari, ecc., di cui non vorranno servirsi e senza essere, in tal rispetto, sottoposti a restrizioni diverse da quelle stabilite dalle leggi generali del Paese.

Essi saranno assolutamente liberi di regolarsi come i nazionali nei loro acquisti e nelle loro vendite, nella determinazione del prezzo di qualunque oggetto di commercio e nelle loro disposizioni commerciali in generale, conformandosi però alle leggi di dogana dello Stato e sottomettendosi ai suoi monopoli.

Essi avranno egualmente libero e facile accesso presso i tribunali di ogni grado e di ogni giurisdizione per far valere i loro diritti e per difendersi. Essi potranno servirsi, a tale effetto, di avvocati, di notai e di agenti che giudicheranno atti a difendere i loro interessi e godranno in generale, rispetto ai rapporti giudiziari, degli stessi diritti e degli stessi privilegi che sono o saranno accordati in avvenire ai nazionali.

Art. 6.

Le società commerciali e civili (compresi gli Istituti pubblici e privati di assicurazione), domiciliate nei territori di una delle Alte Parti contraenti e validamente costituitesi conformemente alle rispettive leggi, saranno riconosciute, con le modalità e salve le limitazioni stabilite dalle disposizioni in vigore nei territori delle Alte Parti contraenti, a condizione di reciprocità, come aventi l'esistenza legale nei territori dell'altra e potranno esercitarvi tutti i diritti, compreso quello di stare in giudizio davanti ai tribunali, secondo le leggi e le prescrizioni in vigore, sia per intentare un'azione, sia per difendersi.

Le dette società godranno in ogni caso, nei territori dell'altra Alta Parte contraente, gli stessi diritti che sono o saranno accordati alle società similari di un altro paese qualsiasi.

Art. 7.

I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti saranno esenti, sui territori dell'altra, da ogni servizio militare, sia di terra, sia di mare, nelle truppe regolari o nella milizia. Essi saranno dispensati ugualmente da ogni funzione ufficiale obbligatoria, sia giudiziaria, sia amministrativa o municipale, dall'alloggiamento dei soldati, da ogni contribuzione di guerra, da ogni requisizione o prestazione militare di qualsiasi specie, ad eccezione degli oneri provenienti dal possesso o dalla locazione degli immobili e delle prestazioni e requisizioni militari che saranno sopportate, egualmente, da tutti i sudditi del paese, a titolo di proprietari o di conduttori di beni immobili.

Essi non potranno, nè personalmente, nè rispetto alle loro proprietà mobiliari o immobiliari essere assoggettati a doveri, retribuzioni, tasse o imposte diverse da quelle a cui saranno sottoposti i nazionali.

Art. 8.

In quanto all'ammontare, alla garanzia e alla riscossione dei dazi di importazione e di esportazione, compresi le sopratasse, i coefficienti o le maggiorazioni di cui questi diritti sono o potrebbero essere oggetto, come pure rispetto al transito, alla riesportazione, al deposito, e alle formalità doganali, al trasbordo delle merci e in generale per tutto ciò che si riferisce all'esercizio del commercio e dell'industria, ciascuna delle Alte Parti contraenti s'impegna di far profittare l'altra di ogni favore o immunità che una di esse avesse accordati o potesse accordare ad una terza Potenza.

In applicazione di questo principio i prodotti del suolo e dell'industria della Repubblica Cecoslovacca che saranno importati in Italia e i prodotti del suolo e dell'industria dell'Italia che saranno im-

portati nella Repubblica Cecoslovacca, destinati sia al consumo, sia al deposito, alla riesportazione o al transito, saranno sottoposti allo stesso trattamento e non saranno passibili di diritti nè più elevati nè altri che quelli cui siano sottoposti i prodotti della nazione più favorita a questo riguardo.

E' inteso che queste disposizioni non si applicano ai favori speciali attualmente accordati o che potranno essere accordati ulteriormente a Stati limitrofi per favorire il traffico di frontiera.

Resta parimente convenuto che, per quanto riguarda l'ammontare dei dazi d'importazione, la concessione del trattamento della nazione più favorita, nei termini stabiliti dal presente articolo, sarà reciprocamente obbligatoria tra le due Alte Parti contraenti solo in quanto esse accordino un tale trattamento a una terza Potenza qualsiasi. Quella delle due Alte Parti contraenti che, in materia di dazi d'importazione, non accordasse il trattamento della nazione più favorita, senza condizioni o compensi, a nessun altro Stato, sarà in facoltà di farne cessare l'applicazione anche verso l'altro mediante preavviso da dare due mesi prima In questo caso l'obbligo di applicare il trattamento della nazione più favorita verrà a cessare anche per l'altra Alta Parte contraente.

Art. 9.

Gli importatori in Italia di merci di produzione della Repubblica cecoslovacca e gli importatori nella Repubblica cecoslovacca di merci di produzione italiana saranno, per regola generale, reciprocamente dispensati dall'obbligo di presentare certificati di origine. Tuttavia la presentazione di certificati di origine potrà, in via eccezionale, essere richiesta da una delle Alte Parti contraenti nel caso che essa avesse stabilito dazi differenziali secondo l'origine delle merci e che, secondo la situazione generale, tanto rispetto ai dazi doganali, quanto per ciò che concerne le condizioni di trasporto, fosse probabile che venissero introdotte, dai territori dell'altra Alta Parte contraente, merci provenienti da una terza Potenza, la quale, nel caso di cui si tratta, fosse esclusa dal regime di favore.

Art. 10.

In considerazione delle attuali condizioni anormali dei traffici internazionali e fino a quando tali condizioni perdurino, i Governi delle Alte Parti contraenti si riservano la facoltà di regolare le importazioni e le esportazioni di prodotti mediante divieti o restrizioni rispondenti alle particolari esigenze della tutela degli interessi economici e finanziari del Paese.

Resta però convenuto che tali divieti, in quanto non si faccia espressa deroga con una particolare convenzione, dovranno da ciascuna delle Alte Parti contraenti essere applicati verso l'altra con le modalità e nella misura più favorevole.

Nel caso in cui una delle due Alte Parti contraenti stabilisse nuovi divieti, così all'entrata come all'uscita, sarà esaminata la possibilità di consentire deroghe, su domanda dell'altra Alta Parte contraente, in guisa da recare il minor pregiudizio possibile alle relazioni commerciali fra i due Paesi.

Art. 11.

A partire dal giorno in cui i Governi delle Alte Parti contraenti avranno di comune accordo reciprocamente dichiarato di rinunciare alla facoltà di cui al precedente articolo, le Alte Parti contraenti resteranno impegnate a non ostacolare in nessuna guisa il commercio reciproco dei due Paesi con proibizioni alla importazione, alla esportazione e al transito.

Eccezioni a questa regola, in quanto siano applicabili a tutti i paesi o ai paesi che si trovino in identiche condizioni, non potranno aver luogo che nei casi seguenti:

1° In circostanze eccezionali per riguardo alle provviste di guerra;

2° Per ragioni di sicurezza pubblica;

3° Per i monopoli di Stato attualmente in vigore o che potranno essere stabiliti in avvenire;

4° In vista dell'applicazione alle merci estere di proibizioni o restrizioni stabilite da disposizioni interne nei riguardi della produzione interna delle merci similari o della vendita o del trasporto all'interno delle merci similari di produzione nazionale;

5° Nei riguardi della polizia sanitaria, e in vista della protezione degli animali e delle piante utili, contro le malattie, gli insetti e i parassiti nocivi e sopratutto nell'interesse della sanità pubblica e conformemente ai principii internazionali adottati a tale riguardo.

Per quanto concerne le disposizioni di dettaglio, come pure i prodotti greggi d'animali e gli oggetti che potranno servire di veicolo al contagio, i Governi delle due Alte Parti contraenti si riservano la stipulazione d'una convenzione speciale.

Art. 12.

Il regime dei monopoli di Stato, come pure il regime delle armi e munizioni di guerra, nonchè le concessioni minerarie, restano sottoposti alle leggi e regolamenti rispettivi delle Alte Parti Contraenti.

Art. 13.

Le merci di ogni natura che vengono dai territori di una delle Alte Parti contraenti o che ci vanno, saranno reciprocamente affrancate, nei territori dell'altra, da ogni diritto di transito, sia che transitino direttamente, sia che, durante il transito, debbano essere scaricate, depositate e ricaricate.

In ogni caso esse godranno il trattamento più favorevole concesso ad una terza Potenza.

Tale disposizione non pregiudica i maggiori vantaggi e garanzie stabiliti dall'art. 19 del Trattato concluso tra la Cecoslovacchia e le principali Potenze alleate ed associate il 10 settembre 1919.

Art. 14.

Per favorire il traffico speciale che si è sviluppato tra i territori delle Alte Parti contraenti, i seguenti oggetti saranno ammessi ed esportati da una parte e dall'altra, con l'obbligo di farli ritornare, in franchigia temporanea dei dazi all'entrata ed all'uscita, e conformemente ai regolamenti emanati di comune accordo dalle Alte Parti contraenti:

a) tutte le merci, ad eccezione dei generi di consumo, che, uscendo dal libero traffico sui territori d'una delle Alte Parti contraenti, saranno spedite alle fiere e ai mercati sui territori dell'altra Alta Parte contraente, per esservi deposte nei depositi e magazzini di dogana, come pure i campioni importati reciprocamente dai commessi viaggiatori delle case italiane e cecoslovacche, a condizione che tutte queste merci e questi campioni, quando non siano stati venduti, siano ricondotti nel paese d'onde provengono in un termine stabilito prima;

b) i sacchi di ogni specie vuoti, marcati e che abbiano già servito, come pure le botti vuote e marcate, che sono importati dai territori dell'altra Alta Parte contraente per essere riesportati pieni o che sono reimportati dopo essere stati esportati pieni;

c) gli oggetti destinati ad essere riparati.

L'identità degli oggetti esportati e reimportati dovrà essere provata e le autorità competenti avranno a tal fine il diritto di munire questi oggetti, a spese della parte interessata, di segni caratteristici.

Art. 15.

I diritti interni di produzione, di fabbricazione o di consumo, che gravano o graveranno i prodotti del paese sia per conto dello Stato sia per conto delle amministrazioni municipali e corporazioni, non potranno colpire, sotto alcun pretesto, nè con una quota più elevata, nè in una maniera più onerosa, i prodotti simili provenienti dai territori dell'altra Alta Parte contraente.

Se una delle Alte Parti contraenti giudichi necessario di stabilire un diritto di accisa o di consumo nuovo o un supplemento di diritto su un oggetto di produzione o di fabbricazione nazionale, l'oggetto simile estero potrà essere immediatamente gravato all'importazione con un diritto uguale.

Art. 16.

Le merci fabbricate sotto il regime dell'importazione temporanea nei territori di una delle Alte Parti contraenti saranno trattate dall'altra come le merci che provengono dal libero traffico della medesima Alta Parte contraente.

Art. 17.

Gli oggetti di oreficeria e di gioielleria d'oro, d'argento, di platino o di altri metalli preziosi, importati dai territori di una delle Alte Parti contraenti, potranno essere sottoposti, nei territori dell'altra, a un regime di controllo, obbligatorio o facoltativo, come è stabilito dalla legge del paese per gli oggetti simili di fabbricazione nazionale.

Art. 18.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti si obbliga di cooperare a che le contravvenzioni alle leggi doganali o a quelle di monopolio dello Stato dell'altra Parte siano prevenute, scoperte e denunziate all'altra Parte contraente.

Art. 19.

Salvo il caso di vendita giudiziaria, le navi di una delle Alte Parti contraenti non potranno essere nazionalizzate nell'altra senza una dichiarazione di dismissione di bandiera, rilasciata dall'autorità dello Stato da cui dipendono.

Art. 20.

I conduttori delle navi e delle barche appartenenti ad una delle Alte Parti contraenti saranno liberi di navigare lungo tutte le vie di comunicazione per acqua, sia naturali che artificiali, che si trovano nei territori dell'altra Alta Parte contraente, alle stesse condizioni e pagando gli stessi diritti sulle navi o sul carico, che sono pagati dai conduttori di navi e di barche nazionali.

Art. 21.

Nessun diritto di navigazione o di porto sarà riscosso, nei porti del Regno d'Italia e delle sue Colonie, sulle navi della Cecoslovacchia che vi approdassero a causa di qualche accidente o di forza maggiore, o per soste dovute alla dichiarazione di porto di armamento, purchè però la nave non compia nessun atto di commercio.

In caso di naufragio o di avaria di una nave appartenente al Governo o ai sudditi della Cecoslovacchia, sulle coste dell'Italia e delle sue Colonie, non solamente sarà dato ai naufraghi ogni specie di assistenza e di agevolezze, ma inoltre le navi, le loro parti e i loro avanzi, i loro utensili e tutti gli oggetti ad esse appartenenti, i documenti delle navi trovati a bordo, come pure gli effetti e le merci che, gettati in mare, saranno stati ricuperati, oppure il prezzo della loro vendita, saranno integralmente rimessi ai proprietari, a loro domanda o a quella dei loro agenti a ciò debitamente autorizzati; il tutto senza altro pagamento che quello delle spese di salvamento, di conservazione, e in generale dei medesimi diritti che le navi nazionali sarebbero tenute a pagare in simili casi.

In mancanza del proprietario o di un agente speciale la consegna sarà fatta alle autorità consolari. Si intende tuttavia che se la nave, i suoi effetti e le merci divenissero, in occasione del naufragio, l'oggetto di un reclamo legale, la decisione sarà deferita ai tribunali competenti del luogo del naufragio.

Art. 22.

Tutte le merci, qualunque ne sia la natura o la provenienza, di cui l'importazione, l'esportazione, il transito e l'introduzione in deposito possono farsi in Italia da parte delle navi nazionali, potranno, egualmente esservi importate, esportate, passare in transito o essere messe in deposito da navi cecoslovacche, godendo dei medesimi privilegi, riduzioni, benefici o restituzioni e senza essere sottoposte ad altri o più forti diritti di dogana o tasse, nè ad altre o più forti restrizioni di quelle che sono in vigore per le merci alla loro importazione, esportazione, transito o alla loro introduzione in deposito, da parte di navi nazionali.

Art. 23.

Le navi della Cecoslovacchia saranno, nei porti italiani, trattate, sia all'entrata, sia durante il loro soggiorno, sia all'uscita, sullo stesso piede delle navi nazionali, tanto rispetto ai diritti ed alle tasse, qualunque ne sia la natura o la denominazione riscossi, a profitto dello Stato, dei Comuni, delle Corporazioni, di funzionari pubblici o di stabilimenti quali si siano, quanto rispetto al collocamento di queste navi, al loro posto di caricamento e di scaricamento e, generalmente, per tutte le formalità e disposizioni qualsiensi, alle quali possono essere sottoposte le navi, i loro equipaggi e i loro carichi.

Art. 24.

L'assimilazione delle navi cecoslovacche e del loro carico alle navi italiane non si estende:

a) alle speciali leggi di protezione della marina mercantile nazionale, in quanto riguardano le nuove costruzioni o l'esercizio delle navi con speciali premi o facilitazioni;

b) ai privilegi concessi a società per il diporto nautico;

c) all'esercizio dei servizi di porto e cabotaggio, i quali sono riservati alla marina nazionale;

d) all'esercizio della pesca.

Art. 25.

Gli articoli 21, 22, 23 e 24, in quanto siano applicabili, s'intendono estesi, in via di reciprocità, alle navi e imbarcazioni italiane nei porti e nelle acque interne della Cecoslovacchia.

Art. 26.

La nazionalità delle navi di ciascuna delle Alte Parti Contraenti sarà accertata secondo le leggi e i regolamenti dello Stato al quale le navi appartengono.

Le Alte Parti contraenti accetteranno, per la prova del tonnellaggio delle rispettive navi, i certificati di stazza rilasciati in conformità alle leggi di quello dei due Stati al quale le navi appartengono.

Art. 27.

Il Governo italiano consente che il Governo cecoslovacco, previ accordi con esso, usi del porto di Trieste quale porto di armamento delle navi mercantili appartenenti ai sudditi cecoslovacchi.

La concessione di porto di armamento non esonera le navi predette dalla osservanza delle disposizioni generali e speciali che regolano la permanenza delle navi nel porto, sia nelle zone di operazione commerciale, sia nelle zone destinate al soggiorno delle navi in riparazione, in allestimento o in disarmo.

Le navi cecoslovacche, durante la permanenza in porto, saranno, inoltre, tenute alla osservanza di tutte le norme di polizia portuale che sono affidate alle autorità marittime.

L'uso degli impianti ed arredamenti portuali di Trieste da parte della Cecoslovacchia resta regolato da speciale convenzione.

Art. 28.

I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti saranno liberi di far uso nei territori dell'altra, alle stesse condizioni e pagando le stesse tasse dei nazionali, delle strade maestre e altre vie, dei canali, delle chiuse, delle barche da passo, dei ponti, dei ponti girevoli, dei porti e punti di sbarco, dei segnali e fuochi che servono a indicare le acque navigabili, dei piloti, delle gru e dei pesi pubblici, dei magazzini e degli stabilimenti per il salvataggio e il deposito del carico di navi ed altri oggetti, in quanto tali stabilimenti o istituzioni siano destinati ad uso del pubblico siano essi amministrati dallo Stato o da privati.

Salvo i regolamenti particolari sui fari e fanali o sul pilotaggio, non sarà riscossa nessuna tassa quando non sia stato fatto realmente uso di questi stabilimenti o istituzioni.

Art. 29.

Gli abitanti dei territori delle due Alte Parti contraenti, i loro bagagli e le loro mercanzie, saranno trattati sulle strade ferrate alla stessa stregua, tanto nei riguardi del prezzo e del modo di trasporto, quanto in quelli dei termini di resa e delle imposte e tasse pubbliche.

Art. 30.

Le Alte Parti contraenti avranno cura che il traffico reciproco delle strade ferrate situate nel loro territorio sia agevolato per quanto possibile e s'impegnano a provvedere perchè le rispettive amministrazioni ferroviarie curino la stipulazione di accordi fra di loro con le amministrazioni ferroviarie di Stati intermedi per la formazione di tariffe dirette per i trasporti di persone, bagagli e merci, o per la corrispondenza dei treni, in modo da soddisfare alle esigenze di tali trasporti.

Art. 31.

Qualora una delle Alte Parti contraenti avesse a stipulare con un terzo Stato accordi di tariffe cumulative per trasporti ferroviari fra il proprio territorio e quello dello stesso terzo Stato, attraverso il territorio dell'altra Alta Parte contraente, quest'ultima sarà tenuta a concorrere alla formazione di dette tariffe cumulative.

Le due Alte Parti contraenti s'impegnano ad accordarsi reciprocamente i prezzi di trasporto che, sulle strade ferrate e sulle vie navigabili, fossero in vigore per trasporti d'un terzo Stato; in ogni caso di applicare ai trasporti di una delle due Alte Parti contraenti, in transito sul proprio territorio, dei *prezzi ragionevoli* Tuttavia la Cecoslovacchia faciliterà il transito delle *derrate alimentari* di produzione italiana accordando loro i prezzi più ridotti che sulla stessa linea e nella stessa direzione sono dati dalle tariffe interne.

Art. 32.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano, allo scopo d'impedire la propagazione della fillossera, di applicare, rispetto alle importazioni reciproche, i provvedimenti fissati dalla convenzione internazionale di Berna del 3 novembre 1881 e della dichiarazione addizionale del 15 aprile 1889.

Art 33.

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente tutte le restrizioni del traffico stabilite per causa di polizia sanitaria.

Art 34.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a dare applicazione alla Convenzione internazionale di Parigi del 29 maggio 1883 per la tutela della proprietà industriale, riveduta a Washington il 2 giugno 1911, come a qualsiasi Convenzione internazionale che particolarmente riguardi i brevetti d'invenzione, a cui esse aderissero.

Le Alte Parti contraenti si impegnano, inoltre, a dare applicazione alla Convenzione internazionale di Berna del 9 settembre 1886 per la tutela delle opere letterarie e artistiche, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908 e completata dal Protocollo aggiuntivo, firmato a Berna il 20 marzo 1914.

Art. 35.

Le due Alte Parti contraenti si impegnano ad aprire, al più presto possibile, le negoziazioni per concludere uno o più accordi speciali allo scopo di assicurare ai lavoratori di uno dei due Paesi nel territorio dell'altra ed ai loro aventi diritto, l'eguaglianza di trattamento coi nazionali per tutto ciò che concerne l'applicazione delle leggi relative alla protezione del lavoro, alla assistenza medica ed ospedaliera, alle assicurazioni sociali contro i diversi rischi, all'istruzione e alla libertà di associazione e di organizzazione professionale.

Art. 36.

Le Alte Parti contraenti s'accordano reciprocamente il diritto di nominare dei consoli in tutti i porti e in tutte le piazze commerciali dei territori dell'altra Alta Parte contraente nei quali sono ammessi i consoli di un terzo Stato.

Questi consoli di una delle Alte Parti contraenti godranno, sotto condizione di reciprocità, nei territori dell'altra, di tutte le prerogative, facoltà ed esenzioni di cui godono o godranno in avvenire i consoli di un'altra Potenza qualunque.

Per quanto concerne però l'esenzione dalle imposte dirette si è d'accordo che solo i consoli di carriera potranno godere di questa esenzione, purchè, tuttavia, non siano sudditi dell'Alta Parte contraente nei territori della quale dovranno esercitare le loro funzioni e in nessun caso con maggiore estensione dei rappresentanti diplomatici delle Alte Parti contraenti.

I detti agenti riceveranno dalle autorità locali ogni aiuto ed assistenza che è o sarà concessa in seguito agli agenti della nazione più favorita, per l'estradizione dei marinai e dei soldati facenti parte dell'equipaggio delle navi di una delle Alte Parti contraenti, che avessero disertato nei territori dell'altra.

Art. 37.

Qualora sorgessero fra le Alte Parti contraenti controversie intorno all'interpretazione ed all'applicazione delle clausole del presente trattato, tali controversie saranno regolate, se una delle Alte Parti contraenti ne fa domanda, mediante arbitrato.

Per ogni controversia il Tribunale arbitrale sarà composto nel modo seguente: le due Alte Parti contraenti nomineranno ciascuna, come arbitro, fra i loro sudditi, una persona competente e s'intenderanno sulla scelta di un terzo arbitro, suddito di un terzo Stato amico. Le Alte Parti contraenti si riservano di designare anticipatamente e per un periodo da determinarsi la persona che eserciterà in caso di litigio le funzioni di terzo arbitro.

Art. 38.

Il presente trattato entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche e rimarrà esecutorio fino al 31 dicembre 1925.

Nel caso in cui nessuna delle Alte Parti contraenti notificasse, 12 mesi prima della scadenza, la sua intenzione di farne cessare gli effetti, il trattato resterà obbligatorio fino allo spirare di un anno a partire dal giorno in cui o l'una o l'altra delle Alte Parti contraenti l'avrà denunciato.

Art. 39.

Il presente trattato, redatto in due esemplari, uno in lingua italiana, l'altro in lingua ceca, sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate a Roma più presto che sarà possibile.

In caso di divergenza farà fede il testo in italiano come lingua nota a tutti i Plenipotenziari.

In fede di che i Plenipotenziari predetti hanno sottoscritto il presente trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma, il 23 marzo 1921.

(L. S.) *Luciolli*
(L. S.) *Di Nola*
(L. S.) *Fierlinger*
(L. S.) *Fafl*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 9 marzo 1924, n. 406.

Modificazioni alle tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative in dipendenza della regificazione dell'istituto tecnico di Civitavecchia.

N. 406. R. decreto 9 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono apportate modificazioni alle tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative in dipendenza della regificazione dell'istituto tecnico di Civitavecchia.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1924.

REGIO DECRETO 13 marzo 1924, n. 427.

Erezione in Ente morale della fondazione « Borsa di studio industrie Saccardo », in Schio.

N. 427. R. decreto 13 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Borsa di studio industrie Saccardo », in Schio, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1924.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Sorbo di Serpico (Avellino), di Basciano (Teramo) e di Cortazzone (Alessandria).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 marzo 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sorbo di Serpico, in provincia di Avellino.

MAESTÀ,

In seguito a denuncia presentata contro l'amministrazione comunale di Sorbo di Serpico, è stata eseguita un'inchiesta che ha posto in luce le deplorevoli condizioni di quella civica azienda.

L'ufficio comunale è in grave disordine, privo di registri e con scritture contabili deficienti; le deliberazioni di Giunta e di Consiglio non sono state più trascritte nei rispettivi registri da circa tre anni. La situazione finanziaria del Comune non può essere accertata con esattezza, sia per la mancata presentazione dei conti dal 1913 in poi, sia per l'indebita ingerenza nel maneggio dei fondi del Comune da parte del segretario, di amministratori e di privati, i quali hanno provveduto a riscossioni, pagamenti depositi di somme notevoli, senza presentare regolari rendiconti. Dal 1915 nessun ruolo per le tasse locali è stato più consegnato all'esattore; è stata trascurata la riscossione di somme dovute dagli aggiudicatari di tagli di piante; sono state rilevate numerose e gravi irregolarità nel pagamento dei mandati e nella erogazione di spese e indennità non giustificate; non è stata effettuata la ritenuta per imposta di ricchezza mobile sugli assegni pagati al personale; l'appalto daziario è gestito irregolarmente ed i versamenti dei canoni relativi sono tardivi ed incompleti; beni comunali sono stati assunti in fitto da amministratori per interposta persona.

I pubblici servizi sono in stato di abbandono; manca un regolare servizio di approvvigionamento idrico; il cimitero è in deplorevoli

condizioni; lavori stradali, da tempo iniziati, sono stati poi interrotti ed abbandonati.

La stessa Giunta municipale non è in condizioni di potersi riunire in numero legale per le dimissioni rassegnate dal sindaco e da due assessori.

Tale gravissimo stato di disordine, congiunto all'atteggiamento assunto dagli amministratori di fronte all'affermarsi delle correnti politiche nazionali, ha provocato nella popolazione un vivissimo fermento che ha reso così anormali le condizioni locali dello spirito pubblico da legittimare il timore di imminente turbamento della pubblica quiete.

Anche ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di riorganizzare i servizi e riordinare la finanza dell'Ente, rendono, quindi, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede, appunto, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sorbo di Serpico, in provincia di Avellino, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Nicola Pescatore è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 marzo 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Basciano, in provincia di Teramo.

MAESTÀ,

In seno all'amministrazione comunale di Basciano, sorta dalle elezioni del 14 ottobre 1923, in seguito ad un accordo fra i partiti locali, ricorsero ben presto, fra gli esponenti dei partiti stessi, i vecchi contrasti, che hanno provocato le dimissioni di sei consiglieri sui quindici assegnati al Comune, e, ripercuotendosi sulla popolazione, hanno determinato una situazione delicatissima, che ha già dato luogo a vivaci incidenti.

La gravità dell'agitazione, che le eccezionali contingenze del momento rendono maggiormente preoccupante nei riguardi dell'ordine pubblico, ha già indotto il Prefetto della provincia a sospendere l'Amministrazione comunale. Al fine, però, di rimuovere la causa principale ed il maggior incentivo di nuovi disordini, occorre procedere anche allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Basciano, in provincia di Teramo, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Ubaldo Mariani è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 13 marzo 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cortazzone, in provincia di Alessandria.

MAESTÀ,

L'atteggiamento assunto dai maggiori esponenti dell'amministrazione comunale di Cortazzone in confronto delle correnti politiche nazionali ha notevolmente inasprito i rapporti fra i partiti locali, determinando, nei riguardi dell'ordine pubblico, una situazione assai delicata, che, aggravata da recenti particolari manifestazioni di attività politica da parte del capo dell'Amministrazione, costituisce ormai una permanente minaccia di seri turbamenti della pubblica tranquillità.

Allo scopo di provvedere ad evitare i pericoli che tale situazione presenta, appare indispensabile procedere, per motivi d'ordine pubblico, allo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed in tale senso provvede lo schema di decreto, che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cortazzone, in provincia di Alessandria, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. Gaetano Carrascosa è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di

detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1924.

Compenso spettante agli ufficiali di porto che eseguono la stazzatura delle navi.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto l'art. 11 del R. decreto 10 marzo 1910, n. 151, che conferisce al Ministro per la marina la facoltà di determinare la misura del compenso spettante ai funzionari delle Capitanerie di porto incaricati della stazzatura delle navi a vela con coperta di stazza lorda non superiore a venti tonnellate, a termini dell'articolo 7 dello stesso Regio decreto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1968, il quale, modificando l'articolo 9 del citato R. decreto 10 marzo 1910, n. 151, pone a carico dei proprietari, armatori o capitani, o loro rappresentanti, le retribuzioni dovute per la stazzatura di tutte le navi;

Decreta:

Agli ufficiali di porto, che eseguono la stazzatura delle navi a sensi dell'articolo 7 del R. decreto 10 marzo 1910, n. 151, spetta il compenso di L. 30 se la stazza lorda della nave non supera le dieci tonnellate, ed il compenso di L. 50 se la stazza lorda della nave supera le dieci tonnellate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 febbraio 1924.

p. *Il Ministro*: CIANO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione della vendita sotto il nome di « Ferrarelle » dell'acqua minerale della sorgente omonima in Riardo (Caserta).

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1° dicembre 1923, n. 21 la Società Anonima Acqua Minerale delle Ferrarelle è stata autorizzata a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di Ferrarelle, dell'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in Riardo (Caserta) e di cui la Società è concessionaria.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie di color verde chiaro della capacità di litri due, un litro, e mezzo litro, della forma conosciuta in commercio col nome di Vichy, chiuse, o con tappo di sughero, o con tappo sistema Corona di latta zincata su cui è impresso a rilievo « Sorgente Ferrarelle - Riardo Caserta ». Il tappo di sughero è protetto dal contatto dell'acqua da una foglia di stagnola e ricoperto con capsula pure di stagnola, su cui è impresso a rilievo « Sorgente Ferrarelle - Riardo Caserta ». Ambedue le dette chiusure sono completamente con due fascette di garanzia, di cui una è applicata in senso verticale, attraversante il turacciolo, e su cui è scritto « Ferrarelle » in caratteri bianchi su fondo rosso, e, con caratteri rossi su fondo bianco, « effervescente naturale, fra le migliori acque da tavola ». L'altra fascetta è situata intorno al collo della bottiglia, sovrapposta alle estremità della prima; e su di essa, a caratteri neri è scritto « Sorgente Ferrarelle - Riardo-Caserta, direttore tecnico prof. R. Cimino (riproduzione firma autografa).

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette di due dimensioni; la più grande di mm. 245×110 per le bottiglie da due litri o da un litro, l'altra di mm. 190×85 per le bottiglie da mezzo litro. La caratteristica principale è costituita da un cliché rettangolare deliminato da un bordo rosso dello spessore di mm. 2 1/2 per le grandi e di mm. 2 per le piccole. Il cliché delle dimensioni di mm. 132×94 e mm. 99×70 (a seconda la grandezza delle etichette) ha nel mezzo un rettangolo rosso (mm. 101×35 1/2 o mm. 75×25) su cui è impressa a caratteri bianchi la parola « Ferrarelle ». Negli spazi bianchi, tra il bordo rosso ed il rettangolo centrale è scritto, in alto, a caratteri tipografici neri « Acqua minerale », sotto a caratteri rossi « effervescente naturale » e più sotto a caratteri neri « imbottigliata come sgorga dalla sorgente ».

In basso a caratteri neri « acidula alcalina digestiva », sotto le quali parole segue, su 5 righe, l'elenco delle onorificenze riportate in varie esposizioni, e, infine la dicitura « Società Anonima - Sede in Venezia - Sorgente in Riardo (Caserta).

Lateralmente in caratteri rossi ed in senso verticale è scritto a sinistra « Gazeuse naturelle » ed a destra « Natural Sparkling ».

All'esterno del cliché, nei due rettangoli bianchi, sono inserite, a sinistra, dall'alto in basso, i risultati delle analisi chimica e di quella batteriologica, e l'uso dell'acqua; a destra, dall'alto in basso, le proprietà dell'acqua nelle lingue italiana, francese, inglese e spagnola. Nel margine superiore tra il bordo dell'etichetta e il bordo rosso del cliché sono inseriti gli estremi del decreto del Ministro dell'interno, n. 21 del 1° dicembre 1923) il tutto conforme all'esemplare allegato.

Autorizzazione della vendita sotto il nome di « Marcella » dell'acqua minerale della sorgente omonima in Praduro e Sasso (Bologna).

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 gennaio 1924, n. 24, la signora Marcella Bettoni vedova Fanti, è autorizzata a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Marcella » l'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in Praduro e Sasso (Bologna) e precisamente nella Villa di Pontecchio di proprietà della suddetta.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie di vetro color verde chiaro conosciuta in commercio col nome di tipo S. Pellegrino o Vichy della capacità di circa un litro, chiuse con tappo sterilizzato e paraffinato, coperto con capsula di stagno avvolta da fascetta con firma della proprietaria.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette delle dimensioni di mm. 290×138 color arancio con caratteri e fregi color turchino scuro. Una bordura stile pompeiano delimita uno spazio rettangolare di mm. 267×115, diviso a sua volta, nel senso longitudinale in altre tre rettangoli; in quello di sinistra sono inserti otto giudizi medici sulle proprietà terapeutiche dell'acqua; in quello di destra i risultati dell'analisi batteriologica e delle analisi chimica e fisico-chimica. Il rettangolo centrale è occupato da una figura di donna che regge un vaso da cui fuoriesce abbondante acqua: al disopra della figura ed ai lati della testa è scritto: Acqua Minerale naturale - radioattiva-diuretica; la località, il comune e la provincia di origine dell'acqua. Al disotto della figura si legge: Sorgente Marcella. Nel bordo superiore dell'etichetta sono inseriti gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione alla vendita, il tutto conforme all'esemplare allegato.

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Costituito con decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito in legge 14 aprile 1921, n. 488.

Capitale consorziale L. 102,000,000. — Sede in Roma.

Obbligazioni 5% — Estrazione del 1° aprile 1924.

1ª emissione anno 1921 - 6ª estrazione.

2ª emissione anni 1922 e 1923 - 2ª estrazione.

AVVISO.

Si notifica che il giorno 1° aprile 1924 furono eseguite, con le prescritte formalità, le operazioni annunziate nell'avviso del 10 marzo 1924, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 61, del 12 stesso mese, in ordine alle obbligazioni 5% emesse da questo Consorzio, e cioè:

1° Abbruciamento di n. 45 titoli al portatore da una obbligazione, n. 12 da cinque obbligazioni e n. 16 da dieci obbligazioni, sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati nel 2° semestre 1923;

2° Abbruciamento delle seguenti cedole, e cioè: n. 8053 unitarie, n. 6195 quintuple e n. 8771 decuple, scadute e pagate nel 2° semestre 1923;

3° Riscontro o collocamento, nelle rispettive urne di:

N. 4 schede coi numeri 10103 a 10106, per titoli da una obbligazione (1ª urna);

N. 373 schede coi numeri 8703 a 9075, per titoli da 5 obbligazioni (2ª urna);

N. 3131 schede coi numeri 27143 a 30273, per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna); e così in

Totale N. 3508 schede per uguale quantità di titoli rappresentanti nella circolazione n. 33179 obbligazioni consorziali 5% emesse dal 10 settembre al 31 dicembre 1923 a complemento della seconda emissione di obbligazioni (anni 1922 e 1923), per un capitale nominale di L. 16,589,500;

4° Estrazione a sorte dalle rispettive urne delle seguenti schede:

N. 50 schede per titoli da 1 obbligazione (1ª urna);

N. 16 schede per titoli da 5 obbligazioni (2ª urna);

N. 48 schede per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna), e così in

Totale N. 114 schede per uguale quantità di titoli rappresentanti n. 610 obbligazioni per un capitale nominale di L. 305,000, emesse nel 1921 (1ª emissione);

5° Estrazione a sorte dalle rispettive urne delle seguenti schede:

N. 19 schede per titoli da 1 obbligazione (1ª urna);

N. 39 schede per titoli da 5 obbligazioni (2ª urna);

N. 132 schede per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna), e così in

Totale N. 190 schede per eguale quantità di titoli rappresentanti n. 1534 obbligazioni per un capitale nominale di L. 767,000, emesse nel 1922 e 1923 (2ª emissione).

I titoli estratti, descritti nel seguente elenco, cessano di fruttare interessi il 30 giugno 1924 ed il rimborso del loro capitale sarà effettuato, alla pari, a cominciare dal 1° luglio successivo da tutte le sedi, succursali e agenzie della Banca d'Italia.

ELENCO DEI TITOLI ESTRATTI.

Titoli da una obbligazione.

1ª *emissione*:

000112	000199	000221	000347	000758	000856
001216	001240	001373	001546	001556	001710
001931	001997	002008	002268	002479	002532
002617	002981	003208	003263	003300	003337
003728	003953	004054	004111	004984	005046
005349	005390	005486	005640	005851	005856
005890	006121	006143	006282	006295	006805
006812	006855	007003	007108	007210	007391
007488	007598				

2ª *emissione*:

007705	007758	007892	007941	008135	008203
008234	008364	008408	008576	008674	008693
008711	008808	008977	009427	009852	009870
010027					

Titoli da cinque obbligazioni.

1ª *emissione*:

000463	000637	000675	000762	001186	001208
001412	001472	001633	001953	001971	002003
002073	002160	002173	002177		

2ª *emissione*:

002418	002744	002871	002990	003268	003295
003389	003665	003892	003901	004192	004558
005071	005278	005296	005305	005359	005577
005611	005827	005883	006224	006436	006517
006554	007062	007335	007370	007396	007817
007856	008033	008121	008313	008349	008504
008622	008674	008888			

Titoli da dieci obbligazioni.

1ª *emissione*:

000008	000050	000134	000631	000697	000756
000907	000915	001054	001223	001227	001282
001305	001588	001701	001714	001834	001937
001974	002065	002555	002635	002731	002935
003033	003309	003702	003956	004000	004020
004380	004630	004657	005061	005066	005184
005283	005294	005513	005586	005599	006229
006439	006442	006770	007124	007280	007393

2ª *emissione*:

007803	007855	008728	008740	009438	009564
009608	009856	010080	010154	010247	010426
010508	010696	010755	010770	011061	011213
011281	011375	011556	011723	011868	012174
012205	012285	012326	012373	012389	012539
012644	012739	012989	012992	013001	013293
013395	013408	013567	013750	014049	014060
014156	014230	015116	015191	015454	016092
016154	016709	016723	016728	016852	016983
017067	017077	017224	017254	017275	017347
017817	017881	018054	018293	018372	018463
018517	018637	018648	018671	018809	018816
019530	019927	020264	020303	020421	020664
020695	020814	020864	021104	021157	021309
021508	021557	021568	021911	022577	022881
023012	023229	023401	023540	023677	023916
023923	023960	024038	024152	024383	024609
024645	024652	024727	024877	025276	025464
025630	025670	025769	026103	026417	026689
027525	028074	028315	028710	028741	028983
029036	029133	029165	029456	029658	029798
030000	030071	030079	030209	030221	030268

Certificato conforme alle registrazioni operate all'atto dell'estrazione e risultanti dal relativo processo verbale.

Roma, 3 aprile 1924.

Il presidente: ALBERTO BENEDUCE.

Il sindaco: GASPARE RUSSO.

Il consigliere delegato ff.: PIETRO VERARDO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 83

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 9 aprile 1924.

	Media		Media
Parigi	134 42	Belgio	113 80
Londra	97 452	Olanda	8 42
Svizzera	394 18	Pesos oro	16 50
Spagna	303 60	Pesos carta	7 26
Berlino	—	New-York	22 481
Vienna	0 033	Oro	433 78
Praga	67 20		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 83
	3.50 % » (1902)	75 —
	3.00 % lordo	49 76
	5.00 % netto	96 27
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	80 82

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.